



Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.1.04 Prodotti della Banca - Finanziamenti - Crediti di firma

CREDITI DI FIRMA ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3
Numero verde 800.41.41.41
e-mail info@mps.it / sito internet www.mps.it
Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Indirizzo

Telefono

e-mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

Nome e cognome del Cliente cui il modulo è stato consegnato

Data

Firma per avvenuta ricezione

COSA SONO I CREDITI DI FIRMA ESTERO

Il servizio Crediti di Firma Estero si esplicita nelle diverse tipologie di seguito elencate:

- Crediti Documentari emessi dalla Banca
- Crediti Documentati ricevuti dalla Banca
- Stand-By Lettere di Credito emessi dalla Banca
- Stand-By Lettere di Credito ricevuti dalla Banca
- Garanzie Bancarie emesse dalla Banca
- Garanzie Bancarie ricevute dalla Banca

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario è una delle forme in cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento nei confronti del beneficiario o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui; in sostanza la banca presta la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela.

Il credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno inderogabile da parte di una banca (banca emittente) - su ordine e per conto di un proprio cliente acquirente (compratore ordinante) - ad effettuare un determinato pagamento a favore di un venditore (beneficiario) in caso di presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito documentario stesso. La verifica della documentazione può essere rimessa anche ad una banca terza (banca confermantente).

Modalità di pagamento:

Sono previste quattro diverse tipologie di pagamento:

- Pagamento a vista
- Pagamento differito
- Accettazione
- Negoziazione

All'atto della presentazione dei documenti conformi, la Banca non può quindi esonerarsi dall'onorare l'impegno assunto, anche nel caso in cui l'ordinante sia venuto a trovarsi, nel frattempo, in stato d'insolvenza.

L'impegno della Banca è irrevocabile, ovvero non può essere né modificato né annullato senza il preventivo accordo di tutte le parti interessate (ordinante, beneficiario, banca emittente, banca confermante).

A titolo esemplificativo, i principali documenti inclusi in un credito documentario sono:

- Documenti di fatturazione o di identificazione
- Documenti di trasporto o doganali
- Documenti assicurativi delle merci
- Documenti di origine della merce.

Le caratteristiche fondamentali del credito documentario sono:

- **Autonomia:** i crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o altri contratti su cui si fondano
- **Astrattezza:** il credito si configura come una obbligazione nuova svincolata dalla causa che l'ha originato
- **Formalità /Letteralità:** le banche operano esclusivamente su documenti e non su merci /servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

La Banca, per decidere se accettare o pagare i documenti presentati, effettua la sua valutazione solo sull'aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale o dalla causa/contratto che l'ha fatto sorgere.

Tali operazioni sono regolate dalle norme ed usi uniformi della C.C.I (Camera di Commercio Internazionale di Parigi), attualmente è in vigore la Pubbl. 600 del 2007, e tutte le parti in caso di controversia, devono rapportarsi a tali norme, salvo comunque il rispetto delle leggi in vigore nei singoli paesi.

Il credito documentario può essere:

- **IMPORT:** il cliente importatore, attraverso la presentazione della richiesta di credito documentario, ne richiede l'apertura, autorizzando da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso ed inoltre costituisce in pegno merci e documenti rappresentativi di merce, a garanzia dell'esposizione della banca.
- Per l'emissione di crediti import è necessaria la presenza di apposita linea di credito concessa dalla banca al cliente ordinante.
- **EXPORT:** il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore.
- Nel caso in cui, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, venga aggiunta la conferma, a sua discrezione, da parte di altra banca, tale conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare a vista o a scadenza la presentazione, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati e vengano riscontrati conformi alle condizioni e termini del credito.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

- se il cliente è nella posizione di importatore richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;
- se il cliente è nella posizione di esportatore, richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve ponderare scrupolosamente se è in grado produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del Paese di appartenenza;
- rischio di cambio, se l'operazione è in divisa diversa dall'Euro.

CHE COS'È LA STAND-BY LETTERA DI CREDITO

La Stand-By Lettera di Credito è una particolare tipologia di credito documentario che deriva dalla fusione delle caratteristiche fondamentali del credito documentario e delle garanzie: nasce come garanzia di una obbligazione contrattuale e, in caso di inadempienza, opera come credito documentario.

Trattasi di impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito.

Le caratteristiche fondamentali della Stand-By Lettera di Credito sono:

- **Autonomia:** i crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o altri contratti su cui si fondano
- **Astrattezza:** il credito si configura come una obbligazione nuova svincolata dalla causa che l'ha originato
- **Formalità /Letteralità:** le banche operano esclusivamente su documenti e non su merci /servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Qualora la banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito si rivarrà sul cliente che ha richiesto l'emissione del credito di firma.

Un ulteriore rischio è connesso al cambio, se l'operazione è espressa in una divisa diversa dall'euro.

Di norma la Stand-By Lettera di Credito è soggetta alle Norme Uso Uniformi emanate dalla Camera di Commercio Internazionale in vigore al momento dell'emissione (nell'attualità ISP98 e/o UCP 600).

Per le Stand-By Lettere di Credito attive è indispensabile verificare lo standing della banca emittente e del relativo Paese di appartenenza.

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE ESTERO

La fideiussione è una delle forme tecniche con cui si realizzano i "crediti di firma", operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui. In sostanza la banca si impegna con la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela. Entro i termini di validità degli impegni, la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia, in tal caso, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla banca.

In particolare, la fideiussione è l'obbligazione personale che un soggetto assume verso un creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione altrui (cfr. art. 1936 C.C.). Pertanto, con la fideiussione la banca emittente garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un cliente nei confronti di un terzo.

Si distingue fra fideiussioni passive (emesse dalla nostra banca per ordine e conto nostra clientela, in presenza di adeguata linea di credito concessa al cliente) e fideiussioni attive (emesse da banca estera a favore di nostri clienti le quali, su richiesta della Corrispondente estera, possono essere da noi confermate).

Nel commercio internazionale vengono in genere utilizzate le garanzie a prima richiesta e senza eccezioni; la funzione di tali clausole è di rendere la garanzia autonoma rispetto al rapporto principale, in modo da consentire al beneficiario di pretendere immediatamente il pagamento da parte della banca garante con la semplice affermazione che il debitore/ordinante risulta inadempiente.

Le caratteristiche principali sono:

- **Autonomia:** la garanzia costituisce un impegno distinto dall'obbligazione principale,
- **Astrattezza:** la garanzia è svincolata dalla causa che l'ha generata,
- **Formalismo:** l'escussione della garanzia si basa sul riscontro documentale e non è subordinata all'accertamento dell'inadempimento.

Le principali tipologie di garanzie utilizzate nel commercio internazionale sono le seguenti:

- *Bid-Bond:* garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto.
- *Performance Bond:* garanzia di "buona esecuzione" del contratto.
- *Advance payment bond:* garanzia di restituzione del pagamento anticipato contrattualmente previsto.
- *Lettera di garanzia per il pagamento di merci:* rilasciata garanzia del pagamento posticipato di importazioni.
- *Fideiussioni per il ritiro di merci in mancanza di polizza di carico:* consente al destinatario di ritirare le merci in assenza della polizza di carico (titolo rappresentativo delle merci).

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Qualora la banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito si rivarrà sul cliente che ha richiesto l'emissione del credito di firma.

Un ulteriore rischio è connesso al cambio, se l'operazione è espressa in una divisa diversa dall'euro.

Di norma le fideiussioni sono regolate dalle Norme ed Usi Uniformi vigenti al momento dell'emissione (nell'attualità URDG 758) e assoggettate al diritto dello stato della Banca di emissione.

In caso di controversie la banca obbligata e quindi l'ordinante potrebbero essere oggetto di escussione.

Per le fideiussioni attive è indispensabile verificare lo standing della banca emittente e del relativo Paese di appartenenza.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

30 novembre 2022

Pag 4 / 7

1.1.04 Prodotti della Banca - Finanziamenti -
Crediti di firma
Crediti di firma estero

**CREDITI DOCUMENTARI IMPORT
(OVE APPLICABILE, STAND-BY LETTERE DI CREDITO)**

VOCI	COSTI
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
Spese pratica applicabili in sede di ricezione documenti, utilizzo, regolamento.	€ 70,00
Diritti di urgenza per operazioni da eseguire entro le 24 ore	€ 25,00
Spese di emissione	€ 48,00
Spese swift	€ 12,50
Commissione mensile di apertura	0,180000%
Commissione minima mensile di apertura	€ 73,00
Commissione di modifica	€ 60,00 oltre conguaglio commissione di apertura nel caso di incremento di importo e/o scadenza
Commissione di utilizzo	0,525000%
Commissione minima di utilizzo	€ 73,00
Commissione mensile di accettazione calcolata sull'importo dell'utilizzo	0,525000%
Commissione minima mensile di accettazione	€ 73,00
Commissione di mancato utilizzo (calcolato sull'importo non utilizzato)	0,262000%
Commissione minima di mancato utilizzo	€ 42,00
Commissione di servizio	0,180000%
Commissione minima di servizio	€ 12,75
Valuta addebito del conto del cliente	GG 0 giorni lavorativi da sommare alla data di esecuzione
Valuta a favore della banca destinataria	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2gg lavorativi bancari)
Commissione di negoziazione	0,180000%
Commissione minima di negoziazione	€ 12,75
Commissione mensile richiesta conferma a banca corrisp.	0,100000%

**CREDITI DOCUMENTARI EXPORT
(OVE APPLICABILE, STAND-BY LETTERE DI CREDITO)**

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
Spese pratica applicabili in sede di trasferimento del credito, rifiuto documenti, accettazione in presenza di pagamento differito, regolamento.	€ 85,00
Spese swift	€ 12,50
Commissione di notifica	€ 75,00
Commissione di trasferimento	0,475000%
Commissione minima di trasferimento	€ 73,00
Commissione di conferma	Variabile in funzione del rischio paese e del rischio banca dei rispettivi paesi; da concordare di volta in volta
Spese di corriere	€ 60,00
Commissione di modifica	€ 60,00
Commissione di utilizzo	0,420000%
Commissione minima di utilizzo	€ 73,00
Commissione di accettazione in presenza di pagamento differito	Variabile in funzione del rischio paese e del rischio banca dei rispettivi paesi; da concordare di volta in volta
Commissione di mancato utilizzo (calcolato sull'importo non utilizzato)	0,210000%
Commissione minima di mancato utilizzo	€ 60,00
Commissione di servizio	0,180000%
Commissione minima di servizio	€ 12,75
Spesa per mandato irrevocabile di pagamento	€ 100,00
Valuta a credito del conto del cliente	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2gg lavorativi bancari)
Commissione di negoziazione	0,180000%
Commissione minima di negoziazione	€ 12,75

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

30 novembre 2022

Pag 5 / 7

1.1.04 Prodotti della Banca - Finanziamenti -
Crediti di firma
Crediti di firma estero

GARANZIE E STAND-BY LETTERE DI CREDITO EMESSE

VOCI SPESE E COMMISSIONI	COSTI
Spese di emissione	€ 113,00
Diritto di urgenza per operazioni da eseguire entro le 24 Ore	€ 50,00
Spese pratica applicabili in sede di pagamento a seguito - escussione, cancellazione.	€ 16,00
Spese swift	€ 12,50
Commissione mensile di apertura (percepita in via anticipata per tutta la durata della garanzia dalla data di rilascio fino al momento in cui la banca viene liberata dall'impegno)	0,300000% per mese o frazione
Commissione mensile minima di apertura	€ 73,00
Commissione mensile di controgaranzia/conferma per richiesta a banca corrispondente	0,100000% per mese e/o frazione
Commissione di modifica	€ 45,00 oltre conguaglio commissione di apertura nel caso di incremento di importo e/o scadenza
Commissione predisposizione testo non std	€ 100,00
Commissione di utilizzo/escussione	0,525000%
Commissione minima di utilizzo/escussione	€ 73,00
Spese di escussione	€ 73,00
Commissione di negoziazione (percepita in caso di escussione)	0,180000%
Commissione minima di negoziazione	€ 12,75
Commissione di servizio (percepita in caso di escussione)	0,180000%
Commissione minima di servizio	€ 12,75
Valuta addebito per pagamento a seguito di escussione	GG 0 giorni lavorativi da sommare alla data di esecuzione

VALUTE	
Valuta a favore della banca destinataria (in caso di escussione)	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2gg lavorativi bancari)

GARANZIE E STAND-BY LETTERE DI CREDITO RICEVUTE**SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO**

Commissione di notifica	€ 63,00
Spese di pratica applicabili in sede di ricezione, pagamento a seguito escussione.	€ 16,00
Commissione trimestrale di controgaranzia	2,250000% Variabile in funzione del rischio Paese e Banca richiedenti, da concordare di volta in volta
Commissione di conferma	Variabile in funzione del rischio paese e del rischio banca dei rispettivi paesi; da concordare di volta in volta
Spese di modifica	€ 63,00
Commissione di escussione	0,525000%
Commissione minima di escussione	€ 73,00
Spese di escussione	€ 73,00
Commissione di negoziazione (percepita in caso di escussione)	0,180000%
Commissione minima di negoziazione	€ 12,75
Commissione di servizio (percepita in caso di escussione)	0,180000%
Commissione minima di servizio	€ 12,75

VALUTE	
Valuta a credito del conto del cliente per introito a seguito escussione	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2 gg lavorativi bancari)

INFORMAZIONI

SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI: sono riportate nel documento "Tariffe applicate alla clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet assegni", pubblicato all'interno della sezione "Trasparenza – Servizi diversi" del sito internet della Banca (www.mps.it/trasparenza) e disponibile in

filiale. Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a quanto previsto dall'art.127-bis TUB, e non sono applicate in caso di invio delle comunicazioni per canale elettronico. Le comunicazioni previste ai sensi di legge, rese a clienti consumatori e microimprese, sono sempre esenti da spese, qualunque sia il canale di invio utilizzato.

SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI

- Contratto di acquisto/vendita in divisa sulla base delle condizioni del contratto sottostante.
- Contratto di acquisto/vendita in divisa per eliminare il rischio di cambio;
- Polizza di assicurazione per crediti all'esportazione;
- Sconto pro-soluto.
- Concessione affidamenti per finanziamenti import/export

RECESSO

Nel Credito Documentario, l'impegno della Banca non può essere modificato o annullato prima della scadenza prevista per l'utilizzo ed il pagamento senza l'accordo di tutte le parti interessate. (Irrevocabile).

Nel caso in cui il credito documentario scada all'estero, occorre aggiungere alla data di scadenza, i giorni necessari per l'analisi e per la trasmissione dei documenti (mailing time).

Il contratto di fideiussione/garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace fino alla scadenza delle fideiussioni/garanzie già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o di revoca del fido concesso

RECLAMI E SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un Reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a Ufficio Reclami Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. , viale Pietro Toselli, 60 - Cap. 53100 – Siena;
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@mps.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: customercare@postacert.gruppo.mps.it;
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca;
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e Ricorsi" sul sito www.mps.it;

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Fanno eccezione i reclami relativi a possibile violazione delle norme afferenti al "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" per cui i tempi massimi di riscontro sono 30 giorni lavorativi (prorogabili per ulteriori due mesi in casi eccezionali e motivati) così come previsto dall'art. 12 comma 3 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto della risposta, o non abbia ricevuto riscontro al reclamo nei termini previsti, può sottoporre la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo di risoluzione delle controversie istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128 bis del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso i locali della Banca oppure sul sito www.mps.it (attivabile solo dal Cliente e per le sole controversie relative ai servizi bancari).

Le modalità di invio dei ricorsi sono reperibili sulla guida disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.mps.it.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione di un contratto, concluso con la Banca, avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e/o finanziari dovrà esperire preventivamente - pena l'improcedibilità della relativa domanda - una delle procedure di risoluzione delle controversie o di mediazione summenzionate.

Inoltre, previo accordo delle Parti, è possibile rivolgersi anche ad organismi di mediazione diversi da quelli sopra, purché iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia e precipuamente specializzati in materia bancaria/finanziaria.

GLOSSARIO

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PARIGI (ICC)	Organizzazione non statale, rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, ha elaborato; - delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili; - le ISP98 che regolano specificatamente le Stand-by Letter of Credit; - le URDG 758 che regolano le fidejussioni.
APERTURA	Trattasi del momento di emissione del Credito Documentario, della Standby Letter of Credit, e delle Fidejussioni e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista.
PRESTAZIONE PREVISTA DAL CREDITO	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, può anticipare salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
MODIFICA/EMENDAMENTO	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente da tutti i soggetti interessati, incluso il beneficiario (o chi ne ha il diritto).
UTILIZZO	E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
RISCHIO BANCA/PAESE ESTERO	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese
CAMBIO	Prezzo di una moneta estera espresso nella moneta di un altro Paese.
VALUTA ESTERA	Moneta circolante in un Paese estero.